

Aut 4305/14  
Rif 6055/14



2/

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Sezione II Civile -, nella persona dell'Avv.

Giudice Onorario di Tribunale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11012 R.G.AA.CC. dell'anno 2010, avente ad oggetto:  
Pagamento somme, vertente

TRA

srl (ora Curatela Fallimentare del )

srl), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.

presso la quale è elettivamente domiciliata alla via Vetreria a Chiaia n. 12;

-ATTORE-

E

spa, elettivamente domiciliata in Napoli alla  
via Nuova Marina n. 5 presso gli Avv.ti   e

dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

- CONVENUTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE -

NONCHE'

, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 92  
presso lo studio dell'Avv.

, residente in Napoli alla via Posillipo n. 63/31, piano 4.

- CHIAMATI IN CAUSA -

CONCLUSIONI

All'udienza dell'8.10.2013 le parti concludevano come da verbali in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione la società attrice adiva l'intestato Tribunale di Napoli chiedendo di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti di conto corrente n. 000030026340 relativamente agli interessi usurari applicati nel corso dei rapporti intercorsi tra il  srl e la banca, accertare e dichiarare



la nullità ed inefficacia degli addebiti per non convenute commissioni di massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, applicata dalla banca, per mancanza di apposita pattuizione, nonché per mancanza di giustificazione causale, accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti, sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti in regime di saggio legale degli interessi senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenuti altri addebiti, e di interessi non computati sulla differenza giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni generali dei contratti di conto corrente n. 000030026340 intrattenuto dal C. E. [redacted] srl con la banca, in particolare relativamente alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, di condannare BANCA [redacted] spa alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre agli interessi creditori e rivalutazione monetaria, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa, condannare l'BANCA [redacted] spa al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale la BANCA [redacted] la quale, previa chiamata in causa dei fideiussori P. E. [redacted] e P. G. [redacted] chiedeva di accertare e dichiarare che la banca è creditrice della C. E. [redacted] srl e dei suoi fideiussori dell'importo complessivo di € 522.154,87 e per l'effetto condannare la C. E. [redacted] srl al pagamento di € 522.154,87 in solido con i fideiussori P. E. [redacted] e P. E. [redacted], oltre interessi convenzionale come chiesti e/o della somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, perché, nell'ipotesi che si esclude, in cui dovessero essere accolte anche parzialmente le domande proposte nell'atto di citazione, si applichi sin da ora la compensazione dell'importo eventualmente dovuto con il credito azionato in via riconvenzionale, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Si costituiva altresì il sig. P. E. [redacted]



inoltre nel corso del giudizio interveniva la declaratoria di fallimento della società attrice e la riassunzione del giudizio era effettuata dalla BANCA soltanto nei confronti dei fideiussori, dovendosi invece procedere nei confronti della C. E. in sede fallimentare.

Quindi la causa, rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 *quinquies* del codice di rito.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente va rilevato che la citazione proposta è ammissibile e procedibile, così come si ha per la domanda riconvenzionale, in quanto è stata proposta nel rispetto dei termini di legge.


Va dichiarata la contumacia del sig. P. G. in quanto citato e non costituitosi in giudizio. Secondo Cass. Civ., III, n. 9917 del 26.4.2010 in virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio. Situazione riscontrabile nel caso di specie dal momento che agli atti è dato rinvenire soltanto il fascicolo della BANCA , mentre mancano le produzioni sia della C. E.  che del sig. P. E., il quale non è più comparso dopo la riassunzione del giudizio.

In relazione alla validità della documentazione offerta dalla Banca a sostegno delle proprie pretese creditorie, va precisato che secondo Cass. Civ., I, n. 14234 del 25.9.2003 in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. E sempre al riguardo nei rapporti di conto corrente bancario



l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 cod. civ. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti. Tale documentazione non è stata contestata dalla parte attrice né dai convenuti, ed al riguardo secondo l'art. 116 cpc per il Giudice vige il principio del libero convincimento, in quanto lo stesso valuta le prove fornite dalle parti secondo il suo prudente apprezzamento, e i fatti allegati dall'attore in riconvenzionale, a fondamento della sua pretesa, possono essere considerati pacifici solo quando siano stati esplicitamente ammessi dal convenuto, oppure quando quest'ultimo abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi.

Pertanto la domanda dell'attore va respinta, tenuto conto altresì che il giudizio dopo la interruzione, avutasi nella udienza del 29.5.2012, non è stato dalla Curatela Fallimentare riassunto né è stato proseguito nei suoi confronti; mentre tuttavia va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla **BANCA**  spa, in quanto dalle certificazioni rese sui conti correnti n. 30026340, n. 30026341 e n. 30092724 si evince, senza che vi siano state contestazioni al riguardo, che il **C. E.**  srl, è debitore verso la Banca convenuta della somma di € 522.154,87; ed al riguardo come statuito da Cass. Civ., I. n. 14234 del 25.9.2003, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio.



contenzioso instaurato dal cliente. Nel caso di specie l'estratto di conto corrente depositato ha assunto il carattere di prova incontrovertibile della esposizione debitoria della C. E. srl.

Va accolta quindi la domanda spiegata dalla Banca nei confronti dei fideiussori, ovvero dal sig. P. E. e del sig. P. G., per l'importo quantificato dalla banca, in quanto nei contratti di fideiussione del 6.5.2004, ovvero nelle relative disposizioni è statuito che il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi spese tasse ed ogni altro accessorio; inoltre dalle condizioni contrattuali si evince che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o garante o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che viene derogato, e quindi le eccezioni relative a questa norma non possono essere sollevate.

Inoltre, dato molto rilevante, è previsto che nella ipotesi di declaratoria di invalidità dell'obbligazione garantita, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

Al riguardo va precisato che così ricostruiti i caratteri strutturali ed effettuali del contratto autonomo di garanzia, pare innegabile che, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, ad esso non possa applicarsi la norma dell'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria (così Cass. n. 3964/1999 cit., ancora in tema di polizza fideiussoria; Cass. n. 11368/2002, in motivazione) instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. Si è infine rilevato che l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria non implicherebbe una assoluta ed univoca dipendenza del rapporto di garanzia dal rapporto garantito, in quanto la fideiussione, al pari di qualsiasi altro rapporto obbligatorio, vive e si mantiene in questa relazione funzionale con una individualità propria, e che il nostro ordinamento non conosce una nozione tecnica di accessorietà, ossia una disciplina unitaria del fenomeno, onde la "relativizzazione" del requisito in parola, intesa come conseguenza dell'acquisita autonomia causale della fideiussione, manifestandosi

nell'ordinamento il riconoscimento di una certa indipendenza dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella garantita, con un'implicita retrocessione del requisito dell'accessorietà a un livello non essenziale (Cass. Civ., sez. unite, n. 3947 del 18.2.2010).

Con riguardo alla posizione del fideiussore va rammentato, inoltre, che secondo Cass. Civ., I, n. 13889 del 9.6.2010 qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria in conto corrente ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviati dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l'ammontare del credito della banca. Al riguardo non è stata fornita prova alcuna di eventuali contestazioni mosse nei confronti della Banca convenuta.

Quindi va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla **BANCA** **[ ]** nei confronti dei fideiussori e gli stessi, in via solidale sono da condannare al pagamento della somma di € 522.154,87, oltre interessi legali decorrenti dalla presente pronuncia. Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 11012/2010 introdotto mediante atto di citazione, così provvede:

- Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna i sigg. **P. E.** **[ ]** e **P. G.** **[ ]**, in solido tra loro, al pagamento, in favore della **BANCA** **[ ]** spa, della somma di € 522.154,87 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda proposta;
- Condanna i sigg. **P. E.** **[ ]** e **P. G.** **[ ]**, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 18.000,00 come compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, in favore della **BANCA** **[ ]** spa.

Così deciso in Napoli, il 23.01.2014.



Il GOT

Avv. Vincenzo Scalzone